

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(PROVINCIA DI ORISTANO)

COMUNE DE AIDUMAJORE
(PROVÌNTZIA DE ARISTANIS)

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE – UFÌTZIU DE SU SEGRETÀRIU
Email: seg.comaido@tiscali.it - Email PEC: protocollo@pec.comuneaidomaggiore.it

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

TRIENNIO 2021/2023

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali**

Approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale N° 18
del 25/03/2021

Indice

Premessa

Inquadramento normativo

Parte I – Contenuti del Piano e soggetti coinvolti

- Cosa si intende per corruzione
- I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)
- L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2017
- Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2018
- Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2019
- La valutazione sulla "gestione del rischio" di corruzione
- Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale
- Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti
- Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT
- Revoca del RPCT
- Rapporti fra Autorità e RPCT
- Semplificazione comuni con meno di 15.000 abitanti
- Rapporti fra Responsabile Anticorruzione e DPO
- La collaborazione degli altri uffici comunali e dell'OIV
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
- Gli altri oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)
- Amministrazione trasparente ed accesso civico

Parte II - La gestione del rischio di corruzione

- La gestione del rischio
- Analisi del contesto
- Contesto esterno
- Contesto interno
- Mappatura dei processi
- Mappa dei processi di cui all'ALLEGATO 1 suddivisi per uffici/aree/settore in cui si articola il comune.
- La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo – All. 1
- L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto
- Stima della probabilità che il rischio si concretizzi (ANAC) – parte prima delle tabelle di ogni singolo processo

- Stima del valore dell'impatto – parte seconda delle tabelle di ogni singolo processo
- Il valore complessivo e la ponderazione del rischio corruttivo
- L'individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di riduzione del rischio corruttivo
- Riepilogo della rilevazione e delle misure dell'ALLEGATO 1.

Parte III - Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

- Il trattamento e le misure successive al piano
- Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Indicazione dei criteri di rotazione del personale
- Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di “responsabile di settore” e il divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti del comune
- Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
- Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale
- monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione
- efficacia – esecutività del piano
- attestazione da parte dei responsabili di posizione organizzativa

Premessa

Inquadramento normativo

Parte I – Contenuti del Piano e soggetti coinvolti

- Cosa si intende per corruzione
- I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)
- L'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2017
- Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2018
- La valutazione sulla “gestione del rischio” di corruzione
- Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale
- Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti
- Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT
- Revoca del RPCT

- Rapporti fra Autorità e RPCT
- Semplificazione comuni con meno di 15.000 abitanti
- Rapporti fra Responsabile Anticorruzione e DPO
- La collaborazione degli altri uffici comunali e dell'OIV
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
- Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
- Gli altri oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)
- Amministrazione trasparente ed accesso civico

Parte II - La gestione del rischio di corruzione

- Processo di definizione del Piano
- Analisi del contesto
- Contesto esterno
- Contesto interno
- Mappatura dei processi
- Mappa dei processi di cui all'ALLEGATO 1 suddivisi per uffici/aree/settore in cui si articola il comune.
- La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo – All. 1
- L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto
- Stima della probabilità che il rischio si concretizzi (ANAC) – parte prima delle tabelle di ogni singolo processo
- Stima del valore dell'impatto – parte seconda delle tabelle di ogni singolo processo
- Il valore complessivo e la ponderazione del rischio corruttivo
- L'individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di riduzione del rischio corruttivo
- Riepilogo della rilevazione e delle misure dell'ALLEGATO 1.

Parte III - Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

- Il trattamento e le misure successive al piano
- Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Indicazione dei criteri di rotazione del personale
- Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di “responsabile di settore” e il divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti del comune
- Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici
- La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
- Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

- monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione
- efficacia – esecutività del piano
- attestazione da parte dei responsabili di posizione organizzativa

PREMESSA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, in attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019/2021.

L'art. 1, comma 9 della predetta normativa, indica le finalità e i contenuti minimi che deve contenere il Piano triennale "anticorruzione" adottato da ogni singola Amministrazione, ovvero:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze;
- b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio da corruzione;
- c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- e) individuare, ove possibile considerata la mole di obblighi di pubblicazione, specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti, a seguito di istanza pervenuta da parte degli stakeholders.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il PNA costituisce pertanto un atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e costituisce uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Il Comune di Aidomaggiore con deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 30 gennaio 2020 in attuazione di quanto previsto dalla parte speciale Aggiornamento PNA 2018 (Approfondimento IV "Piccoli Comuni", § 4. "Le nuove proposte di semplificazione") ha provveduto a confermare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione - PTPC triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della G.C. n. 06 del 30/01/2019, sulla base dei seguenti presupposti:

- a) Comune con popolazione inferiore a 5.000,00.
- b) Assenza di fatti corruttivi nel corso dell'ultimo anno.
- c) Assenza di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno.

Anno 2020 - Emergenza Covid-19

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'insorgere di una epidemia diffusa a livello globale, meglio nota con la sigla di COVID-19, attualmente ancora in corso.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato con Delibera dal 13 gennaio 2021 al 30 aprile 2021.

L'emergenza ha comportato un temporaneo blocco dell'attività amministrativa, infatti con l'art. 103 del D.L. 17/03/2020, n. 18 - recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state adottate disposizioni concernenti la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

I termini di sospensione sono stati ulteriormente prorogati dall'art. 37 del D.L. 23/2020, ed inoltre in seguito l'articolo è stato modificato e ampliato e meglio dettagliato in fase di conversione in legge.

E' stata disposta la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/05/2020 (proroga disposta dall'art. 37 del D.L. 23/2020 - comma 1).

Per il medesimo periodo, sono inoltre prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del "silenzio significativo" (silenzio-assenso o silenzio-rifiuto) previste dall'ordinamento.

La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

In linea generale, la ratio della sospensione generalizzata, fatte salve le eccezioni previste, è diretta ad evitare che le P.A., nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorrano in eventuali ritardi o nel formarsi non voluto del silenzio significativo.

Probabilmente il temporaneo blocco dell'attività della Pubblica Amministrazione e la riduzione delle relazioni tra le persone hanno ridotto i casi di corruzione tipici, ma potrebbero non ridurre anzi incrementare la corruzione amministrativa; inoltre come storicamente accade in Italia da sempre quando scoppiano le emergenze e vengono semplificati i controlli sui processi, sorgeranno occasioni di nuove occasioni di corruzione.

Proprio a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare.

L'Anac ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il Parlamento Italiano il 6 novembre 2012 ha approvato la legge numero 190: ***"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."***

Questa legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012; successivamente è stata più volte modificata ed integrata.

E' stata poi emanato il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33: "**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**", anche questa norma è stata profondamente innovata, da ultimo con una riforma, il cosiddetto FOIA, di cui parleremo diffusamente al punto n. 1.8, che è entrata definitivamente in vigore il 23 dicembre 2016.

A livello internazionale vanno ricordate:

- > La **Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite** contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4 - recepita dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116; questa convenzione prevede che ogni stato:
- a) *elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;*
 - b) *si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;*
 - c) *verifichi periodicamente l'adeguatezza di tali misure;*
 - d) *collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.*
 - e) *individuino uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.*

Nel presente Piano si è inoltre tenuto conto:

- della Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019 recante indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione - art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001;
- Della Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. n. 165 del 2001";
- Del Provvedimento del garante della privacy n. 215 del 4 dicembre 2019, ha dettato una nutrita serie di condizioni alle nuove linee guida dell'ANAC a protezione del segnalante;
- Della delibera Anac n. 494 del 5 giugno 2019 recante le «Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», ai sensi del citato art. 42 del d.lgs. 50 del 2016;
- Della delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 concernente Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Parte I – Contenuti del Piano e soggetti coinvolti

Cosa si intende per corruzione

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il **codice penale** prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la "**corruzione per l'esercizio della funzione**" e dispone che:

"il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni."

L'articolo 319 sanziona la “**corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**”:

“il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la “**corruzione in atti giudiziari**”:

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti enti:

- **l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

- **la Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- **il Comitato interministeriale**, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- **la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali**, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- **i Prefetti della Repubblica** che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- **la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)** che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- **le pubbliche amministrazioni** che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- **gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'**ANAC, Autorità Nazionale Anti Corruzione**, tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Il fulcro di tutta la strategia di contrasto ai fenomeni corruttivi, prima che diventino un affare della Procura della Repubblica ed escano dal controllo amministrativo per diventare "azione penale", è l'ANAC. La sua prima denominazione fu: "CIVIT" o "AVCP".

La CIVIT era stata istituita dal legislatore, con il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "*performance*" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'**Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni:

- > *collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;*
- > *approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);*

- *analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;*
- *esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;*
- *esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;*
- *esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;*
- *riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.*

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

- *riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;*
- *riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;*
- *salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.*

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- *coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;*

- *promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;*
- *predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);*
- *definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;*
- *definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.*

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA. Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831, che aveva un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

Detto piano si caratterizzava dunque perché:

- *restava ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;*
- *in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, era da intendersi integrativo anche del PNA 2016.*
- *approfondiva l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trovava una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. **whistleblower**) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;*
- *la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;*

- *i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riservava di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.*

Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2017

Nella seduta del 1°Agosto 2017, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti:

- *le Autorità di Sistema Portuale*
- *la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo*
- *le Istituzioni universitarie.*

Per la predisposizione degli approfondimenti, l'ANAC, come negli anni scorsi, ha costituito appositi Tavoli tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni direttamente interessate e i principali operatori dei vari settori.

Secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal d.lgs. 97/2016, il lavoro è stato volto a identificare “***i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi [...] in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti***”, al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Trattandosi di indicazioni esemplificative, resta ferma la necessità di contestualizzare i rischi e i rimedi (c.d. misure) in relazione allo specifico contesto organizzativo proprio di ogni ente.

In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l'A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire, con la consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati in vista della elaborazione del testo definitivo.

Il Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2018

Nella seduta del 02 ottobre 2018, il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2018 al PNA di cui alla Delibera ANAC 21 novembre 2018, n. 1074 recante “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2018.

Ad una parte generale, volta ad affrontare temi e problematiche per la predisposizione di misure anticorruzione che interessano tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti di diritto privato in loro controllo, segue una parte speciale dedicata ai seguenti approfondimenti specifici:

I - Agenzie fiscali

II - Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

III - Gestione dei rifiuti

IV – Semplificazione per i piccoli comuni

In tal modo l’Autorità ha inteso offrire un supporto progressivo, che verrà dunque implementato ed integrato nel corso dei prossimi anni, cominciando da alcune delle amministrazioni che in questi primi anni hanno maggiormente mostrato problematiche nell’applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione. Una parte del Piano è dedicata, inoltre, alla misura della rotazione. Per gli approfondimenti sono stati costituiti appositi tavoli tecnici, con l’attiva partecipazione delle amministrazioni direttamente interessate e dei principali operatori del settore.

Nel documento si è tenuto conto anche delle principali modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza previste nei decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Completano l’aggiornamento del Piano anticorruzione 2018 due allegati e precisamente:

- l’Allegato 1 relativo alla Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018;
- l’Allegato 2 relativo ai Riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT.

II Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2019

In data 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato con la deliberazione n. 1064 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021.

Questo Piano ha la caratteristica di rivedere e consolidare, con un evidente intento di semplificazione, tutte le indicazioni date dall’Autorità nei precedenti piani nazionali e nei relativi aggiornamenti annuali.

Questo accorpamento in un unico testo, e conseguente sostituzione, ha riguardato solo la parte generale, non invece gli approfondimenti settoriali contenuti nelle parti speciali dei Piani Nazionali, a partire dal sopra richiamato aggiornamento PNA 2015. Tali approfondimenti e parti speciali mantengono, pertanto, tutt’oggi la loro validità.

Ai fini della redazione presente PTPCT si è tenuto conto del succitato PNA nazionale 2019 che costituisce atto di indirizzi ai fini dell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione.

In termini di novità si rammenta come:

1 – “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, in cui l’Autorità ha ritenuto di aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo con un documento che, facendo riferimento ai principali standard internazionali di risk management, sostituisce l’allegato 5 del PNA 2013.

Analisi del contesto, l’analisi del contesto è focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno.

L’ANAC auspica che venga fornita evidenza specifica di come l’analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla successiva gestione del rischio.

Rispetto alla valutazione del rischio, l'ANAC specifica che "l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire" (ma concedendo una certa gradualità) per l'adeguamento rispetto all'elemento più impattante del Piano, in quanto si stabilisce che "laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023", suggerendo di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

LA VALUTAZIONE SULLA "GESTIONE DEL RISCHIO" DI CORRUZIONE

La valutazione del rischio si basa in ogni caso sulle medesime voci e precisamente:

- livello di interesse "esterno,
 - grado di discrezionalità del decisore interno alla PA,
 - manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata,
- grado di attuazione delle misure di trattamento,

Il nuovo PNA 2019 suggerisce di correggere l'approccio valutativo privilegiando indicatori di tipo qualitativo (probabilità per impatto) ai fini della maggiore sostenibilità organizzativa, dando ampio spazio alla motivazione delle valutazioni del rischio per garantire la massima trasparenza.

Tra i principi metodologici che ANAC raccomanda di adottare vengono indicati:

- 1) prevalenza della sostanza sulla forma;
- 2) Gradualità.

ANAC stabilisce che la metodologia relativa alla gestione del rischio corruttivo prevista nel PNA 2019 sia assolutamente da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), mentre restano validi riferimenti agli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, ecc.) riportati nei precedenti PNA; qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023.

Gli aspetti di novità che caratterizzano il sistema di gestione del rischio proposto possono essere riassunti in:

in tema di analisi del contesto, indicazione che l'acquisizione dei dati rilevanti non deve essere fine a se stessa ma deve portare ad un'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo (comprendere quali sono le aree di rischio da esaminare prioritariamente, identificare nuovi eventi rischiosi, elaborare misure di prevenzione specifiche, ecc.). In altri termini l'analisi del contesto non è una presentazione del territorio ma deve essere focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno.

L'ANAC auspica che nel PTPCT venga fornita evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla successiva gestione del rischio;

Rispetto alla mappatura dei processi, ribadito come sia un "requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incida sulla qualità complessiva della

gestione del rischio” e come la gradualità sia accettata in relazione alla mole di lavoro connessa, l’ANAC chiarisce come l’identificazione dei processi sia solo la prima fase della mappatura, seguita dalla descrizione (individuazione della fasi del processo) e della rappresentazione (da attuarsi in forma tabellare o tramite diagramma).

In ambito di trattamento del rischio si chiede alle amministrazioni di non “limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma progettare l’attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli” coerenti con priorità rilevate e con le risorse disponibili; l’assenza di misure specifiche -quelle che agiscono in maniera puntuale su specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio- rappresenta da sempre un punto di debolezza di molti Piani, a tal fine l’ANAC ricorda che “un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge”.

Per ultimo, è interessante lo spazio dato alla fase del monitoraggio (sia dell’attuazione che dell’idoneità/efficacia delle misure di trattamento del rischio); le indicazioni in tal senso sono inerenti all’opportunità ricorrere all’autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l’azione di monitoraggio svolta dal RPCT o da organi indipendenti rispetto all’attività da verificare. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, viene ribadito, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

Le indicazioni metodologiche sulla valutazione del rischio con il PNA 2013 e l’Aggiornamento 2015 al PNA sono state integrate e aggiornate dall’ANAC, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirandosi ai principali standard internazionali di risk management.

Pertanto l’allegato 1 al PNA 2019 *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* diventa l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, mentre restano validi riferimenti gli approfondimenti tematici (es. contratti pubblici, sanità, istituzioni universitarie, etc.) riportati nei precedenti PNA.

Questo nuovo documento si caratterizza per un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista **sostanziale** e non meramente formale.

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

La mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione del rischio, migliorando la conoscenza dell’amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. I

Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.

Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera "ciclica", in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale comunale

L'ultima norma in ordine temporale che ha inciso in questa quasi alluvionale produzione normativa e regolamentare è stato il D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**.

Un po' a sproposito è stato denominato, con un inglesismo inutile, come FOIA, cioè "Freedom of information Act", legge sulla libertà di informazione, dove si è chiaramente equivocato l'aspetto dell'accesso civico rispetto alla vera libertà di informazione che è prevista dall'art. 21 della Costituzione Repubblicana, dal contenuto ben più ampio.

Dunque le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il 08/06/2016 entrato in vigore dopo 15 giorni il 23/06/2016, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua le categorie di soggetti obbligati:

- ✓ *le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);*
- ✓ *altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);*
- ✓ *altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).*
- ✓ *enti pubblici economici;*
- ✓ *ordini professionali;*
- ✓ *società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;*
- ✓ *associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.*

Il PNA 2016 (pagina 14) “consiglia”, alle amministrazioni partecipanti in questi enti, di promuovere presso le stesse **“l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012”**.

Al momento dell’avvio della presente consultazione pubblica il PNA 2017 predisposto dall’ANAC era ancora in consultazione, ma su questo tema, per gli enti comunali, non aveva alcuna novità.

Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e i suoi compiti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo comune è il segretario comunale pro tempore reggente dott.ssa Isabella Miscali, nominata Responsabile anticorruzione e trasparenza con decreto del Sindaco n. 04 del 30/01/2019.

~~La nomina quale RPCT è stata debitamente trasmessa all’ANAC sull’apposito modulo e pubblicata sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente.~~

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio. Al contrario, l’efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione.

Le sue funzioni sono state oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore nel decreto legislativo 97/2016, che:

- ✓ *ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);*
- ✓ *ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività.*

Inoltre, l’articolo **6 comma 5 del DM 25 settembre 2015**, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, **prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.**

Il nuovo comma 7, dell’articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo individui, **“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”**, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario. Tuttavia, considerata la abolizione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l’incarico anche al “dirigente apicale”, che ne dovrebbe assumere le relative funzioni.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di posizione organizzativa. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Inoltre il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Dunque il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i seguenti “ruoli”:

- ✓ *elabora e propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);*
- ✓ *verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);*
- ✓ *comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull’osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);*
- ✓ *propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);*
- ✓ *definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);*
- ✓ *individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell’etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);*

- ✓ *d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";*
- ✓ *riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);*
- ✓ *entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;*
- ✓ *trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);*
- ✓ *segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);*
- ✓ *indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);*
- ✓ *segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);*
- ✓ *quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);*
- ✓ *quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).*
- ✓ *quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);*
- ✓ *al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);*

- ✓ può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- ✓ può essere designato quale "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

L'ANAC con Delibera n. 1074 del 21/11/2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione è tornata in merito al ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Riferimenti normativi su compiti e poteri del RPCT (Allegato 2 alla Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018)

- ✓ L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- ✓ L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- ✓ L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- ✓ L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- ✓ L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- ✓ L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

- ✓ L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *“Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”*.
- ✓ L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- ✓ L'art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT

Per il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione e nei rapporti con l'ANAC, già nel PNA 2016 adottato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità aveva ritenuto opportuno (§ 5.2) sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Nel ribadire quanto sopra, l'Autorità in questa sede ritiene opportuno fornire alcune precisazioni ulteriori. In particolare, l'amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico di RPCT le condanne in primo grado prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f)9, nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*».

Proprio in relazione alle funzioni attribuite, l'Autorità ritiene che il RPCT debba dare tempestiva comunicazione all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate. L'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

Si ricorda che i provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità secondo quanto previsto dalla normativa vigente e chiarito nel § 6, Parte generale, del presente Aggiornamento, nonché come disciplinato nel recente Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018.

Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono considerate nelle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni o gli enti possono chiedere l'avviso dell'Autorità anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT.

Revoca del RPCT

Regolamenti del 18 luglio 2018 relativo al *Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*

Le Amministrazioni e i Prefetti, nel caso degli Enti locali, comunicano tempestivamente all'Autorità i provvedimenti di revoca del RPCT utilizzando la posta elettronica certificata, unitamente a: a) gli atti del procedimento di revoca, ivi inclusi eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento condotto dall'Amministrazione; b) ogni altro documento ritenuto utile a supporto dei motivi della revoca. Nei trenta giorni dall'invio l'efficacia dall'acquisizione, la revoca è sospesa.

L'Autorità, qualora dall'esame del provvedimento di revoca nonché della documentazione allegata, rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPT in materia di prevenzione della corruzione, può chiedere all'Ente una motivata di richiesta di riesame del provvedimento di revoca.

Qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, invece si esprime nel senso di una motivata conclusione del procedimento di riesame della revoca per l'assenza della predetta correlazione.

Nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni.

La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT nonché la richiesta all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame. 2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità. 3. L'Autorità, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

La segnalazione all'Autorità può riguardare anche misure discriminatorie diverse dalla revoca, intendendosi quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Rapporti fra Autorità e RPCT

Per l'Autorità è di estremo rilievo valorizzare i rapporti con i RPCT. Ciò in quanto il RPCT è una figura chiave nelle amministrazioni e negli enti per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione come declinato nella l. 190/2012.

Con tale soggetto ANAC interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013.6

La collaborazione dei RPCT è indispensabile per l'Autorità al fine di poter compiutamente svolgere tali funzioni.

Con Regolamento del 29 marzo 2017 (Delibera n. 330 del 29 marzo 2017) l'ANAC ha chiarito le modalità di interlocuzione con il RPCT.

È al RPCT dell'amministrazione che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza di cui al richiamato art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

È opportuno che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento fornendo in primis notizie sul risultato dell'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, che è tenuto a svolgere stabilmente ai sensi dell'art. 43, co.1, del d.lgs. 33/2013.

Giova inoltre ricordare che l'Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento.

Spetta al RPCT, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione. In tali casi è opportuno che il RPCT riscontri la richiesta dell'Autorità, eventualmente con una nota congiunta, indicando chiaramente i motivi della mancata pubblicazione anche al fine di dimostrare che l'inadempimento è dipeso dalla omessa comunicazione del soggetto obbligato e comunque da causa a lui non imputabile.

Semplificazione comuni con meno di 15.000 abitanti

Nella parte IV della Delibera ANAC n. 1074, l'Autorità affronta la questione della semplificazione per i piccoli Comuni, con l'obiettivo di *“favorire l'applicazione sostenibile della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di enti di piccole dimensioni nel rispetto di principio di proporzionalità e ragionevolezza”* ... pur dovendo tener conto dei *“limiti imposti dalla vigente normativa secondo cui non vi sono pubbliche amministrazioni esenti dall'applicazione degli obblighi di pubblicazione o dalla disciplina sull'anticorruzione*. Il legislatore, infatti, ha solo previsto all'art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013, che «l'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali».

Ulteriori forme di semplificazione potranno derivare dall'attuazione dell'art. 3, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013 sulla pubblicazione di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione in alternativa alla pubblicazione in forma integrale.

Rapporti fra Responsabile Anticorruzione e DPO

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679, particolare interesse rivestono i rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta appunto dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), nell'ambito delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione. Su tale tematica l'ANAC ha dedicato il paragrafo 7.1 dell'aggiornamento 2018 al PNA.

L'Autorità nazionale ricorda come, secondo le previsioni normative, il RPCT sia scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti; diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.

Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Il medesimo orientamento è stato espresso dal Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori 20 responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl).

In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RPD attribuisce al RPD».

Il Comune di Aidomaggiore ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento UE 2016/679, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD in forma associata per il tramite dell'Unione dei Comuni del Guilcier.

A tal fine con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09/05/2018 è stata approvata una convenzione per la gestione del servizio in forma associata e trasferimento all'Unione dei Comuni del Guilcier degli adempimenti connessi all'entrata in vigore del regolamento UE N. 679/2016, tra cui la delega all'individuazione di un DPO associato.

Pertanto con Decreto del Sindaco n. 07 del 25/05/2018 si è provveduto alla designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 nella persona dell'avvocato Garau Luca CF

GRALCU85L24B354A, i cui dati di contatto sono riportati in “Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti – Responsabile per la protezione dei dati personali”.

Di tale nomina è stata data informativa a tutti i dipendenti comunali e si è altresì provveduto a comunicare al Garante per la protezione dei dati personali il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati designato (comunicazione del 25/05/2018).

La collaborazione degli altri uffici comunali e dell'OIV

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “**dovere di collaborazione**” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, “**Organismo Indipendente (o Interno) di Valutazione**” al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

- ✓ *la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;*
- ✓ *che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.*

Le ultime modifiche normative hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale/apicale dei responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

In questo aggiornamento al Piano 2019/2021 si è ritenuto, soprattutto ad esito dell'esame dei risultati raggiunti con i precedenti piani, al fine di garantire una continua interlocuzione con gli uffici e di consentire al RPC di disporre di elementi

conoscitivi idonei a permettergli di svolgere le sue funzioni, di creare una struttura organizzativa a supporto del RPCT.

In tal senso la determinazione ANAC n. n.12/2015 parlava di "Centralità del RPC", della determinazione, ove alla lett. d) "Supporto conoscitivo e operativo al RPC" si legge che:<<...L'interlocuzione con gli uffici e la disponibilità di elementi conoscitivi idonei non sono condizioni sufficienti per garantire una migliore qualità dei PTPC. Occorre che il RPC sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Ferma restando l'autonomia organizzativa di ogni amministrazione o ente, la struttura a supporto del RPC potrebbe non essere esclusivamente dedicata a tale scopo ma, in una logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, all'OIV, ai controlli interni, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance). La condizione necessaria, però, è che tale struttura sia posta effettivamente al servizio dell'operato del RPC. In tale direzione nel PTPC è opportuno precisare le indicazioni organizzative, ivi compresa la regolazione dei rapporti tra RPC e ufficio di supporto>>;

Considerata, inoltre, che la molteplicità e complessità degli adempimenti necessari sia per la piena attuazione, sia per il progressivo adeguamento ed aggiornamento del PTPC, alla luce della quale occorre pertanto presidiare le varie criticità che potranno presentarsi, attraverso la costituzione di un Gruppo di Supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC).

Pertanto con atto organizzativo, si provvederà entro il primo semestre del 2019 alla Costituzione e definizione del Gruppo di supporto e alla nomina dei componenti, dando atto che ne potranno far parte sia Responsabili di Posizione organizzativa che istruttori amministrativi con compiti di esecuzione e istruttori.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

Premettiamo che dallo scorso anno il piano deve avere anche un'apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendo in un unico atto il piano anticorruzione e quello per la trasparenza, tratteremo più diffusamente della trasparenza al paragrafo 12.

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT)

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno **entro il 31 gennaio**.

L'attività di elaborazione del piano **non** può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT "**un valore programmatico ancora più incisivo**". Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "**la promozione di maggiori livelli di trasparenza**" da tradursi nella definizione di "**obiettivi organizzativi e individuali**" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca **“gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”**.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPCT devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

- > *il piano della performance;*
- > *il documento unico di programmazione (DUP).*

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE N. 2016/679)

Nell'anno 2018 in materia di trasparenza dobbiamo segnalare due importanti novità:

1. L'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD);
2. l'entrata in vigore dal 19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
3. i numerosi quesiti all'ANAC presentati e volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "**Qualità delle informazioni**" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Gli altri oggetti del Piano e la tutela del dipendente che segnala eventi corruttivi (whistleblower)

Nel prosieguo di questo Piano analizzeremo pertanto i seguenti oggetti, che sono la sintesi della normativa, e dei PNA del 2013, e del 2016; per alcuni aspetti si sono tenute presenti anche le indicazioni di metodo che l'ANAC ha seguito per la predisposizione del proprio PTPCT:

- > *l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio";*
- > *la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;*
- > *schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;*
- > *l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;*
- > *l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;*
- > *l'indicazione delle modalità della formazione in tema di anticorruzione;*

- *le indicazioni dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;*
- *le indicazioni dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.*
- *le indicazioni dei criteri di rotazione del personale;*
- *l'elaborazione della proposta per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;*
- *l'elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e/o apicali (APO), con la definizione delle cause ostative al conferimento;*
- *la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;*
- *l'elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;*
- *la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.*
- *la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;*
- *la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;*
- *l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;*
- *l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;*
- *l'indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.*
- *la tutela dei whistleblower.*

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra le azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Si rimanda dunque ai suddetti documenti sia per la gestione delle denunce che per l'applicazione delle misure a tutela del dipendente rispetto agli eventuali eventi corruttivi ipotizzati o segnalati nel nostro comune.

Amministrazione trasparente ed accesso civico

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di **“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**. Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto trasparenza”.

Oggi questa norma è intitolata **“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**.

La trasparenza e il nuovo accesso civico generalizzato costituiscono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti:

*“La trasparenza è intesa **come accessibilità totale dei dati e documenti** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli comuni” nella “parte speciale” (da pagina 38) dedicata agli “approfondimenti”. In tali paragrafi del PNA, l'Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: unioni e convenzioni.

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall'articolo 15 della legge 241/1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016:

“I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”.

Secondo il PNA 2016 (pagina 40), in caso d'unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all'unione; funzioni rimaste in capo ai comuni.

Per le funzioni trasferite, sono di competenza dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC.

Per le funzioni non trasferite il PNA distingue due ipotesi:

- *se lo statuto dell'unione prevede l'associazione delle attività di “prevenzione della corruzione”, da sole o inserite nella funzione “organizzazione generale*

dell'amministrazione", il PTPC dell'unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni;

- *al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell'unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l'analisi del contesto esterno).*

La legge 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che nelle unioni possa essere designato un unico responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Al momento non sono allo studio, da parte del nostro comune, forme associative che vadano in questa direzione.

Parte II - La gestione del rischio di corruzione

La gestione del rischio

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici.

PRINCIPI STRATEGICI:

1. Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico amministrativo: l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT. Il Responsabile, nel corso del triennio, promuoverà un percorso di maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo.
2. Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre, sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione dei responsabili di settore, del personale degli uffici e degli organi di valutazione e di controllo. La collaborazione è, infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.
3. Collaborazione tra amministrazioni: è necessario promuovere la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio, in quanto può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse, evitando la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

PRINCIPI METODOLOGICI:

1. Prevalenza della sostanza sulla forma il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non dev'essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed

interno della amministrazione. L'Amministrazione comunale ha iniziato a perseguire questo principio metodologico e intende proseguire nella sua piena realizzazione.

2. Gradualità le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi. Il Comune di Boreddu sta sviluppando con gradualità le diverse fasi di gestione del rischio che intende concludere nel corso di un triennio.
3. Selettività al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adequata efficacia.
4. Integrazione la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.
5. Miglioramento e apprendimento continuo la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. Il presente Piano è stato redatto anche in base al monitoraggio della sua sostenibilità e attuazione, la quale è stata effettuata nel secondo semestre dell'anno 2019 attraverso incontri con i Responsabili di Settore, incaricati di posizione organizzativa.

PRINCIPI FINALISTICI:

1. Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.
2. Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi. A seguito dell'approvazione del PTPCT sarà organizzato un incontro rivolto a tutti i dipendenti durante il quale sarà presentato il Piano e durante il quale ci si soffermerà sul principio finalistico in questione.

STAKEHOLDERS

Si da atto che al fine dell'elaborazione del presente piano, in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, l'Ente ha realizzato una forma di consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi. I predetti soggetti sono stati invitati, a

mezzo di avviso predisposto dal Segretario Comunale, pubblicato sul sito istituzionale e sull'albo pretorio online, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni.
A seguito di tale consultazione non sono pervenute né proposte né osservazioni.

Analisi del contesto

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, interno ed esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Rispetto alla valutazione del rischio, l'ANAC specifica che "l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire" (ma concedendo una certa gradualità) ma l'elemento più impattante del Piano è l'Allegato cambio dell'approccio, in quanto si stabilisce che "laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023", suggerendo di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La valutazione del rischio si basa in ogni caso sulle medesime voci e precisamente:

- livello di interesse "esterno,
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA,
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata,
- grado di attuazione delle misure di trattamento,

Come accennato nel PNA 2019 viene concessa una certa gradualità per il cambio di metodologia, in quanto si stabilisce che ... il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

In pratica l'analisi del contesto non è una presentazione del territorio o di dati astratti, ma deve essere focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno; in altre parole dovrà essere effettuata una maggiore contestualizzazione dei rischi calibrato sulla singola organizzazione.

E' evidente che per adottare un buon Piano, è necessaria la collaborazione di tutto il personale in servizio, coinvolgendolo nel processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse.

Questo coinvolgimento deve essere realizzato, dispone l'ANAC, senza comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficace, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Contesto esterno

"L'analisi del contesto esterno persegue l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso.

Il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, in quanto studi sulla criminalità organizzata hanno evidenziato come da tempo la corruzione si configuri quale strumento di azione delle organizzazioni criminali."

Seppure fino ad oggi l'intera struttura comunale sia stata sempre allertata nei confronti dei fenomeni corruttivi e ci sia stato un costante controllo sociale, non si ha notizia di fenomeni di alcun tipo.

Per l'analisi del fenomeno, quindi, sulla scorta di quanto consigliato anche dall'ANAC faremo riferimento, riportando qui di seguito, quanto prevede la" **Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata**" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2017", disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

per la provincia di Oristano, risulta quanto segue:

PROVINCIA DI Oristano

NB si faccia attenzione perché i dati, pur trasmessi dal Ministro Minniti nel 2017, sono relativi al 2015 e quindi potrebbero non tenere conto di eventi oggetto di cronaca avvenuti dopo detto termine. Nell'aggiornamento del piano dello scorso anno andrà pertanto fatto riferimento anche alla cronaca, specie per quegli enti che hanno avuto criticità in tal senso.

Nel territorio provinciale Oristano.

Relativamente alla sicurezza urbana nella provincia di Oristano si segnala che il Comune di Aidomaggiore ha aderito all'intesa che porterà a più videosorveglianza contro il degrado e l'illegalità i Sindaci dei comuni, sottoscrivendo presso la Prefettura di Oristano, nel mese di giugno 2018, i "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana".

Con la stipula dei Patti, i comuni hanno partecipato all'assegnazione di risorse destinate al finanziamento di nuovi sistemi di videosorveglianza nelle aree del maggiormente interessate da situazioni di degrado e illegalità.

Altro fenomeno da segnalare e che vede la Sardegna ai primi posti, è quello degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

In attuazione dell'art. 6 della Legge 105 del 2017 è stato costituito un Osservatorio per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad

altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati. Si avvale di un organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nell'ottica che combattere il fenomeno significa conoscerne dimensioni, natura e cause nelle varie realtà territoriali. Per questo l'organismo ha messo a punto un sistema di rilevazione capillare, attraverso le prefetture, con report trimestrale.

L'Osservatorio ha anche la funzione di individuare iniziative di supporto agli amministratori vittime di episodi intimidatori, tenendo conto delle caratteristiche delle realtà nelle quali svolgono il loro mandato. A questo scopo è prevista la creazione presso le prefetture capoluogo di regione, di Osservatori regionali ed, eventualmente, di sezioni provinciali in quelle realtà territoriali maggiormente interessate al fenomeno.

L'organismo ha il compito, infine, di promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

L'esame dei dati relativi al I semestre 2018, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, consente di evidenziare una flessione del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti di amministratori locali su base nazionale con 309 episodi rispetto ai 342 (-9,6%). Tra le 10 regioni maggiormente colpite dal fenomeno in parola nel I semestre 2018, la Regione Sardegna è al primo posto con 44 episodi (41 nel 2017).

L'analisi del contesto va ad impattare sull'ambiente socio-economico e territoriale di riferimento nonché sul proprio contesto organizzativo, ha lo scopo di fornire una visione integrata delle forze e fenomeni di carattere generale, che possono avere natura economica, politica e sociale e che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti di un'organizzazione e indistintamente tutti gli attori del sistema in cui tale organizzazione si colloca, pertanto sono riportati in proseguo i dati concernenti l'analisi riferita alla popolazione, alle condizioni e prospettive socio-economiche del territorio, le strutture pubbliche sul territorio, i dati relativi all'economia insediata.

Tali dati sono stati dal DUP – Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 02 del 16/01/2019, che è un documento fondamentale di programmazione dell'Ente.

Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente - DUP 2020-2021

| Popolazione legale al censimento del | 472 |
|---|-----|
| n. | |
| Popolazione residente al 31/12/2017 | 414 |
| di cui: | |
| maschi | 188 |
| femmine | 226 |
| di cui | |
| In età prescolare (0/5 anni) | 14 |
| In età scuola obbligo (7/16 anni) | 26 |
| In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) | 42 |
| In età adulta (30/65 anni) | 197 |
| Oltre 65 anni | 131 |

| | |
|---|-----|
| Nati nell'anno | 3 |
| Deceduti nell'anno | 13 |
| Saldo naturale: +/- ... | -10 |
| Immigrati nell'anno n. ... | 7 |
| Emigrati nell'anno n. ... | 14 |
| Saldo migratorio: +/- ... | -7 |
| Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ... | -17 |
| Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente | 0 |

Risultanze del Territorio

| | |
|--|-----------|
| Superficie in Km ² | 41,33 |
| RISORSE IDRICHE | |
| * Fiumi e torrenti | 3 |
| * Laghi | 1 |
| STRADE | |
| * autostrade | Km. 0,00 |
| * strade extraurbane | Km. 20,00 |
| * strade urbane | Km. 7,00 |
| * strade locali | Km. 13,00 |
| * itinerari ciclopedonali | Km. 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Piano regolatore – PRGC – adottato ● Piano regolatore – PRGC – approvato ● Piano edilizia economica popolare – PEEP ● Piano Insediamenti Produttivi - PIP | |

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

| | | | |
|---|-----------|----------|----|
| Asili nido | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole dell'infanzia | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole primarie | n. 0 | posti n. | 0 |
| Scuole secondarie | n. 0 | posti n. | 0 |
| Strutture residenziali per anziani | n. 1 | posti n. | 12 |
| Farmacia comunali | n. 0 | | |
| Depuratori acque reflue | n. 1 | | |
| Rete acquedotto | Km. 5.00 | | |
| Aree verdi, parchi e giardini | Kmq. 0.01 | | |
| Punti luce Pubblica Illuminazione | n. 138 | | |
| Rete gas | Km. 0.00 | | |
| Discariche rifiuti | n. 0 | | |
| Mezzi operativi per gestione territorio | n. 4 | | |
| Veicoli a disposizione | n. 2 | | |
| Altre strutture Centro Aggregazione Sociale; Biblioteca; Centro informazione turistica; Foresteria; Sede Hymnos. | | | |

Modalità di gestione dei servizi pubblici locali Servizi gestiti

Servizi gestiti in forma diretta

- manutenzioni ordinarie dei beni patrimoniali;
- servizio cimiteriale;

- servizio di pulizia dei locali comunali;
- servizio accertamento e riscossione tributi comunali.

Servizi gestiti in forma associata

- Servizio raccolta e smaltimento differenziato porta a porta dei rifiuti solidi urbani (Unione dei Comuni del Guilcier);
- Servizio Trasporti Scolastici (Unione Comuni del Guilcier);
- Servizio assistenza domiciliare anziani (Appalto tramite PLUS distretto Ghilarza-Bosa);
- Servizio educativo territoriale e ludoteca (Appalto tramite PLUS distretto Ghilarza-Bosa).

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizio Idrico Integrato – EGAS Sardegna – Consorzio obbligatorio.

Servizi affidati ad altri soggetti

Servizio Bibliotecario, (procedura di gara in corso);

Comunità alloggio anziani (in concessione, previa procedura di gara, alla Coop Soc. Onoai di Ardauli)

Servizio gestione Centro di Aggregazione Sociale (affidata fino al mese di febbraio 2019, previa procedura di gara, alla Coop Soc. Onoai di Ardauli)

Potenziamento Servizio SET e Ludoteca (da affidare previa procedura di gara);

Gestione ed organizzazione degli interventi di servizio civico e misure di volontariato nell'ambito del programma regionale reddito di inclusione sociale (reis) (affidato fino al mese di gennaio 2019, previa procedura di gara, alla ditta Irde Nostru di Nughedu Santa Vittoria)

Servizio Riordino Archivio Comunale (affidata fino al mese di aprile 2019, previa procedura di gara, alla ditta Taulara di Nuoro

Servizio Assicurazioni Responsabilità Civile e patrimoniale (affidata fino al mese di aprile 2019, previa procedura di gara, alla ditta European Brokers);

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

Nessuno

Enti strumentali partecipati

E.G.A.S. - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – Consorzio obbligatorio.

Società controllate:

Nessuna

Società partecipate:

Abbanoa S.p.A. - Gestione servizio idrico integrato per la sardegna – 0,058%;

L'Autorità nazionale anticorruzione ha raccomandato alle Amministrazioni di procedere all'analisi del contesto in quanto costituisce la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle influenze derivanti dall'esterno (contesto esterno) sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Tale indicazione è stata ribadita dall'Autorità nel PNA 2019/2021, precisando che la conoscenza delle dinamiche territoriali e delle principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta, consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di prevenzione.

L'analisi del contesto serve, quindi, a definire il quadro complessivo di riferimento all'interno del quale il COMUNE DI AIDOMAGGIORE si trova ad operare per il compimento del suo mandato istituzionale.

Tale analisi ha lo scopo di

1. fornire una visione integrata della situazione in cui il Comune si trova ad operare;
2. individuare le principali tipologie dei soggetti destinatari;
3. fornire una stima preliminare delle potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell'attuazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
4. verificare i punti di forza e quelli di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto agli obiettivi da realizzare.

Aidomaggiore è ubicato nella provincia di Oristano, nella regione storica del Sulcis a 288 metri sul livello del mare.

Gli abitanti al 31/12/2020 sono pari a 427 abitanti.

Il Comune è a prevalenza agro pastorale.

Nel Comune sono presenti:

- n. 1 farmacia privata;
- n. 1 esercizio commerciale di somministrazione alimenti e bevande;
- n. 1 esercizio alimentare;
- n. 1 impresa artigiana edile;
- n. 1 ufficio postale ubicato in un locale comunale dato in locazione;
- n. 1 biblioteca comunale;
- n. 1 Associazione Turistica Pro loco;

I portatori di interessi (Stakeholder) sono costituiti:

- dai privati che a vario titolo esercitano e/o fanno parte delle suindicate attività/iniziativa;
- dagli utenti che a vario titolo si rivolgono ai servizi sociali;
- dai contribuenti soggetti passivi IMU, TASI, TARI ecc.;
- dai beneficiari di contributi a favore di associazioni.

Alcuni di tali Stakeholder, in considerazione del ristretto numero di abitanti e dei rapporti di parentela/amicizia/conoscenza possono vantare un discreto "livello di interesse" e di "capacità di pressione" sull'agire amministrativo.

Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione.

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi è un modo efficace di individuare e rappresentare le attività dell'amministrazione e comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività e nelle loro interazioni con altri processi.

In questa sede, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Una mappatura dei processi adeguata consente all'organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza allocativa e finanziaria, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29/01/2021 e sottoscrizione della convenzione tra tutti i Sindaci, è stata costituito il servizio associato di segreteria con i Comuni di Arborea e Aidomaggiore.

Il Comune di Aidomaggiore ha pertanto un segretario comunale in convenzione per n. 6 ore settimanali.

La struttura organizzativa dell'ente è ripartita attualmente in 2 Aree/Settori, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con n. 19 DEL 13/04/2012 come modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 04/01/2021.

La struttura amministrativa quale risultante dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. N° 16 del 03/03/2001 e modificato da ultimo con deliberazione G.C. n. 55 del 12/10/2020, si articola in strutture operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.

I Servizi e gli Uffici, definiti dalla struttura organizzativa, sono ordinati secondo i seguenti fondamentali criteri:

a)- suddivisione degli Uffici per funzioni omogenee, nel limite delle possibilità offerte dalle dimensioni dell'ente;

b)- distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali, rivolte all'utenza e funzioni strumentali e di supporto.

La struttura organizzativa del Comune si articola in:

1.SERVIZI

2.UFFICI

| <i>Servizi</i> | <i>Responsabile/ Dirigente</i> | <i>Unità operativa/Ufficio</i> | <i>Responsabile Unità</i> | <i>Dipendenti</i> |
|------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| <i>Amministrativo</i> | <i>Responsabile settore Dr.ssa Patrizia Murru</i> | <i>Ufficio Amm.vo Affari Generali Servizio Sociale Istruzione Sport Cultura</i> | <i>Responsabile ufficio Murru Patrizia</i> | <i>Murru Patrizia</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | <i>Ufficio Protocollo anagrafe stato civile leva elettorale</i> | <i>Responsabile ufficio Murru Patrizia</i> | <i>Murru Patrizia</i> |
| | | | | |
| | | | | <i>Pala Lucia</i> |
| <i>Finanziario Contabile</i> | <i>Responsabile servizio Rag Flore Giuseppe</i> | <i>Ufficio Ragioneria</i> | <i>Responsabile ufficio Flore Giuseppe</i> | <i>Flore Giuseppe</i> |
| | | | | <i>Cogotzi Luisa</i> |
| | | | | |
| | | <i>Ufficio Tributi</i> | <i>Responsabile ufficio Flore Giuseppe</i> | <i>Flore Giuseppe</i> |
| | | | | <i>Cogotzi Luisa</i> |
| | | | | |
| <i>Tecnico</i> | <i>Responsabile servizio Ing Carta Andrea</i> | <i>Ufficio Tecnico</i> | <i>Responsabile ufficio Ing Carta Andrea</i> | <i>Carta Andrea</i> |
| | | | | <i>Mureddu Domenico</i> |
| | | | | <i>1 operaio 36 ore vacante</i> |
| | | | | <i>1 operaio 18 ore vacante</i> |
| | | <i>Ufficio Vigilanza</i> | <i>Responsabile ufficio Ing. Carta Andrea</i> | <i>Cogotzi Luisa</i> |
| | | | | |

3.

Amministratori:

In data 11 Giugno 2017 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Sindaco di Aidomaggiore, a seguito delle quali è stato proclamato eletto, per il mandato 2017-2022, alla carica di Sindaco, il Sig. Salaris Mariano candidato per la lista civica "Tutti uniti per Aidomaggiore" e i seguenti consiglieri comunali:

- Atzori Giovanni Antonio
- Barranca Antonella
- Carboni Mario
- Marras Massimo
- Masia Maria Lussoria
- Pala Maria Lourdes
- Viridis Simone
- Ziulu Raffaele

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 11/01/2021 si è provveduto all'avvio del procedimento per la surroga di un consigliere nominato assessore comunale e con incarico di vice sindaco (Pala Maria Lourdes).

Il Comune di Aidomaggiore fa parte dal 2008 con Abbasanta, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, e Tadasuni dell'Unione dei Comuni del Guilcier.

Attraverso l'Unione dei comuni vengono gestiti i seguenti servizi associati:

- servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 - Servizio trasporto scolastico tra i Comuni di Ghilarza-Aidomaggiore-Boroneddu-Tadasuni e Soddì;
 - Servizio associato di Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO);
 - Servizio di formazione relativo all'organizzazione di corsi e/o giornate formative sulle materie di interesse per gli enti locali rivolte ai dipendenti dei comuni facenti parte dell'Unione;
- Servizio asilo nido;
Servizio Nucleo di valutazione.

Si evidenzia che l'Unione di Comuni Guilcier, in associazione con l'Unione di Comuni del Barigadu ha presentato in data 21 febbraio 2017 la Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia regionale della Programmazione Territoriale, a valere sui fondi della Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5.8 Programmazione Territoriale.

A seguito di tale manifestazione d'interesse l'Unione di Comuni del Guilcier è stata individuata quale soggetto Attuatore Unico anche per l'Unione di Comuni del Barigadu.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n°60/4 del 11/12/2018 è stato approvato l'accordo di programma e il Progetto di Sviluppo territoriale "Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo".

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°119 del 17/12/2018 è stato approvato l'accordo di programma inerente il progetto di sviluppo territoriale denominato "Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo", sottoscritto in data 12/12/2018 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Unione dei Comuni del Guilcier, in associazione con l'Unione di Comuni del Barigadu e dall'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

"Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo" è un progetto che riguarda 18 Comuni per un totale di 22.200 abitanti e una dotazione di risorse complessiva pari a 11 milioni di Euro.

Il Progetto delle Unioni del Guilcier e del Barigadu, con l'intento di supportare le comunità locali senza snaturarne la cultura e le tradizioni, al fine di rendere più dinamica l'economia e più attrattivo e accogliente il territorio, si è concentrato su alcuni importanti aspetti quali: la valorizzazione turistica degli attrattori basata sui principi del turismo sostenibile, anche sotto il profilo culturale e sociale; lo sviluppo di una rete di infrastrutture per la fruizione a supporto di servizi turistici di punta; la cura delle comunità come anima del territorio tramite il potenziamento dei servizi.

La strategia proposta con tale programma di sviluppo è quella del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dell'offerta turistica agendo su quattro direttrici: socio-culturale con il sostegno alle persone, istituzionale con la creazione di un sistema territorio e i relativi servizi, economica con la definizione di un'offerta turistica e sostenibile favorendo il risparmio energetico e la tutela del territorio.

Mappatura dei processi

La mappatura dei processi, come previsto nel PNA 2019, assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi sono poi aggregati nelle "aree di rischio" intese come raggruppamento omogeneo di processi.

Tali aree sono quelle individuate dal PNA 2019 per gli enti locali, ovvero:

Acquisizione e gestione del personale

Affari legali e contenzioso

Contratti pubblici

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Gestione dei rifiuti;

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Governo del territorio

Incarichi e nomine

Pianificazione urbanistica

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle 11 aree sopra elencate è prevista un'ulteriore area denominata "Altri servizi". In tale area sono presenti i processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA.

Mappa dei processi di cui all'ALLEGATO 1 suddivisi per uffici/aree/settore in cui si articola il comune.

A beneficio di chi leggerà questo PTPCT, ma non ha una puntuale conoscenza della "macchina comunale", abbiamo suddiviso e raggruppato i vari processi dell'allegato 1 secondo l'area di appartenenza, riconducendo cioè il processo agli uffici che ne sono protagonisti o che ne sono attori.

La rilevazione dei processi inoltre, come abbiamo più sopra spiegato è cosa diversa dai singoli procedimenti; ma i singoli procedimenti fanno parte dei processi. Avendo noi rilevato 48 processi standard, c'è la necessità di ricondurre i singoli procedimenti, da una parte all'ufficio di appartenenza e dall'altra al processo e alla relativa scheda di rilevazione del rischio di cui all'allegato 1.

La tabella che segue è dunque una mappa con cui, preso il singolo procedimento, lo si assegna all'Ufficio/area/settore di competenza e al contempo si dà l'indicazione della scheda o delle schede di processo con cui si è valutato il rischio corruttivo e si sono date le relative misure per contrastarlo.

In questo modo l'analisi del rischio e, soprattutto, le misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, avranno dei destinatari individuati o individuabili. La mappa che segue, va letta avendo chiaro l'assetto degli uffici che abbiamo già individuato al paragrafo 2.3.

A. Atti e provvedimenti da adottare da parte degli organi politici del comune che non hanno rilevanza per questo piano in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica e non la gestione dell'attività amministrativa.

| |
|--|
| <i>STESURA E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE"</i> |
| <i>STESURA ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</i> |
| <i>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE</i> |
| <i>STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE</i> |
| <i>STESURA ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE</i> |
| <i>STESURA ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE</i> |
| <i>STESURA ED APPROVAZIONE DEL PEG</i> |

| |
|---|
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE |
| STESURA ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA |
| CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO |
| CONTROLLO DI GESTIONE |
| CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE |
| MONITORAGGIO DELLA "QUALITÀ" DEI SERVIZI EROGATI |

B.

B. Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) dell'attività degli uffici/aree/settore, con riferimento ai processi standard e alle relative tabelle di cui all'ALLEGATO 1

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|--|--|--|
| SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA | Pratiche anagrafiche | 22 |
| | Documenti di identità | 22, 23 |
| | Certificazioni anagrafiche | 22 |
| | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 22 |
| | Atti della leva | 41 |
| | Archivio elettori | 42 |
| | Consultazioni elettorali | 42 |

C.

C.

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|---|--|--|
| SERVIZI SOCIALI | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 25 |
| | Servizi per minori e famiglie | 24 |
| | Servizi per disabili | 26 |
| | Servizi per adulti in difficoltà | 27 |
| | Integrazione di cittadini stranieri | 28 |
| | Alloggi popolari | 43 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| SERVIZI EDUCATIVI | Asili nido | 4, 5 |
| | Manutenzione degli edifici scolastici | 4, 5 |
| | Diritto allo studio | 44 |
| | Sostegno scolastico | 44 |
| | Trasporto scolastico | 4 |
| | Mense scolastiche | 4 |
| | Dopo scuola | 4, 5, 44 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|--|---|
| SERVIZI CIMITERIALI | Inumazioni, tumulazioni | 32 |
| | Esumazioni, estumulazioni | 32 |
| | Concessioni demaniali per cappelle di famiglia | 33 |
| | Manutenzione dei cimiteri | 4, 5 |
| | Pulizia dei cimiteri | 4, 5 |
| | Servizi di custodia dei cimiteri | 4, 5 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------------------------|---|---|
| SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI | Organizzazione eventi | 34 |
| | Patrocini | 35 |
| | Gestione biblioteche | 4 |
| | Gestione musei | 4 |
| | Gestione impianti sportivi | 4 |
| | Associazioni culturali | 8, 39 |
| | Associazioni sportive | 8, 39 |
| | Fondazioni | 8, 39 |
| | Pari opportunità | 39 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| TURISMO | Promozione del territorio | 4, 5 |
| | Punti di informazione e accoglienza turistica | 4, 5 |
| | Rapporti con le associazioni di esercenti | 8 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| MOBILITÀ E VIABILITÀ | Manutenzione strade | 4, 5 |
| | Circolazione e sosta dei veicoli | 19 |
| | Segnaletica orizzontale e verticale | 4, 5 |
| | Trasporto pubblico locale | 4, 5, 47 |
| | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 45 |
| | Rimozione della neve | 4, 5 |
| | Pulizia delle strade | 4, 5 |
| | Servizi di pubblica illuminazione | 4, 5, 47 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| TERRITORIO E AMBIENTE | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | 4, 29, 47 |
| | Isole ecologiche | 4, 29, 47 |
| | Manutenzione delle aree verdi | 4, 47 |
| | Pulizia strade e aree pubbliche | 4, 47 |
| | Gestione del reticolo idrico minore | 46, 48 |
| | Servizio di acquedotto | 47 |
| | Cave ed attività estrattive | 48 |
| | Inquinamento da attività produttive | 48 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|--|---|---|
| URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | Pianificazione urbanistica generale | 9 |
| | Pianificazione urbanistica attuativa | 10 |

| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| | Edilizia privata | 6, 7, 21 |
| | Edilizia pubblica | 4 |
| | Realizzazione di opere pubbliche | 4, 5 |
| | Manutenzione di opere pubbliche | 4, 5 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| SERVIZI DI POLIZIA LOCALE | Protezione civile | 8 |
| | Sicurezza e ordine pubblico | 20 |
| | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 45 |
| | Verifiche delle attività commerciali | 19 |
| | Verifica della attività edilizie | 17 |
| | Gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 12 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAPE) | Agricoltura | 8, 19 |
| | Industria | 8 |
| | Artigianato | 8 |
| | Commercio | 8, 19 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|--|---|---|
| SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA | Gestione farmacie | 39 |
| | Gestione servizi strumentali | 39, 47 |
| | Gestione servizi pubblici locali | 39, 47 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|-------------------------------------|---|---|
| SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI | Gestione delle entrate | 13 |

| | | |
|--|-----------------------------------|------------|
| | Gestione delle uscite | 8, 14 |
| | Monitoraggio dei flussi di cassa | 13, 14 |
| | Monitoraggio dei flussi economici | 13, 14 |
| | Adempimenti fiscali | 14 |
| | Stipendi del personale | 14 |
| | Tributi locali | 15, 16, 19 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| SISTEMI INFORMATICI | Gestione hardware e software | 4, 5 |
| | <i>Disaster recovery e backup</i> | 4, 5 |
| | Gestione del sito web | 4, 5 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| GESTIONE DOCUMENTALE | Protocollo | 30 |
| | Archivio corrente | 31 |
| | Archivio di deposito | 31 |
| | Archivio storico | 31 |
| | Archivio informatico | 31 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| RISORSE UMANE | Selezione e assunzione | 1 |
| | Gestione giuridica ed economica dei dipendenti | 2 |
| | Formazione | 4, 5 |
| | Valutazione | 18 |
| | Relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 18 |
| | Contrattazione decentrata integrativa | 18 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| AMMINISTRAZIONE GENERALE | Deliberazioni consiliari | 37 |
| | Riunioni consiliari | 37 |
| | Deliberazioni di giunta | 37 |
| | Riunioni della giunta | 37 |
| | Determinazioni | 38 |
| | Ordinanze e decreti | 38 |
| | Pubblicazioni all'albo pretorio online | 37, 38 |
| | Gestione di sito web: amministrazione trasparente | 4, 5 |
| | Deliberazioni delle commissioni | 37 |
| | Riunioni delle commissioni | 37 |
| | Contratti | 4, 5 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| GARE E APPALTI | Gare d'appalto ad evidenza pubblica | 4 |
| | Acquisizioni in "economia" | 5 |
| | Gare ad evidenza pubblica di vendita | 36 |
| | Contratti | 4, 5 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| SERVIZI LEGALI | Supporto giuridico e pareri | 3 |
| | Gestione del contenzioso | 3 |
| | Levata dei protesti | 11 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi e relativa tabella dell'allegato 1 |
|------------------------------------|---|---|
| RELAZIONI CON IL PUBBLICO | Reclami e segnalazioni | 40 |
| | Comunicazione esterna | 40 |
| | Accesso agli atti e trasparenza | 40 |

| | | |
|--|------------------------------|----|
| | <i>Customer satisfaction</i> | 40 |
|--|------------------------------|----|

La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corruttivo – ALLEGATO 1 al Piano 2019/2021

Dopo avere analizzato l'attuale assetto organizzativo del Comune di Aidomaggiore [CFR paragrafo 2.3 e relativa tabella], verificato e tabellato i prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti), suddivisi per ufficio/area/settore di competenza, vediamo come abbiamo rilevato i processi standard e come abbiamo di conseguenza mappato il rischio corruzione per ciascun processo.

Nota metodologica del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza sulla creazione dell'allegato 1 e sulla sua consultabilità

*A questo documento abbiamo allegato un file statico in PDF e lo abbiamo denominato **ALLEGATO1**.*

In realtà questo file nasce come un foglio di calcolo molto sofisticato, composto da 48 fogli e alcune tabelle "pivot" che si autocompilano in base ai dati assegnati a ciascuno dei fogli.

È ovvio che il RPCT ha dato i valori che, dal suo punto di vista, risultano attuali al momento della rilevazione. Detti valori poi concorrono, con i calcoli che vedremo, a determinare un "fischio astratto" di corruzione per ciascun processo.

*La sezione 4 di ogni tabella infine, in relazione al rischio astratto e alla conoscenza dei prodotti (vedi la tabella del paragrafo precedente) che rientrano in quel processo standard, riporta quelle che abbiamo denominato come: **misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**.*

Chi volesse fare una verifica della rilevazione o modificarne i parametri per fare una proposta maggiormente articolata, può richiedere alla segreteria comunale, mediante mail, l'invio del file del foglio di calcolo, nella versione utilizzata per la creazione del PDF finale.

Altri RPCT comunali hanno fatto un lavoro più complesso, invece di raggruppare i processi che stanno alla base di ogni prodotto hanno creato tante tabelle di processo quante ne richiede ogni prodotto. Si sono raggiunti numeri enormi, di oltre 500 tabelle, ma questa è una scelta rispettabilissima, specie per quegli uffici che hanno una dotazione organica per arrivare a tale risultato. Noi abbiamo scelto invece di mantenere dei processi standard e ricondurre tutti i prodotti a questi processi.

In questo modo abbiamo però un vantaggio metodologico rispetto alle misure per ridurre il rischio, se infatti, come abbiamo fatto, cominciamo ad individuare le misure effettive e concrete per ciascun processo e non quelle generiche, che comunque abbiamo elencato nel prosieguo di questo piano, otteniamo una maggiore incisività preventiva del piano.

Detto più semplicemente, a favore dei cittadini che leggeranno il piano e potranno con noi interagire, abbiamo dato delle misure concrete ai 48 processi standard, che non avremmo potuto dare, se avessimo creato centinaia di processi specifici (*non standardizzati*).

L'identificazione del rischio e analisi della probabilità e dell'impatto

Individuati in questo modo i 48 processi standard e messi in relazione con gli uffici e con i relativi prodotti, abbiamo creato per ciascuno di questi una tabella di rilevazione.

L'indice dei 48 processi è la **TABELLA "A" - dell'ALLEGATO 1**.

Cliccando su ciascuno dei processi elencati nella **TABELLA "A"**, che abbiamo denominato: "**Indice schede per la valutazione del rischio**" si perviene alle singole tabelle che avranno lo stesso numero indicativo dato al processo, nell'indice.

Ciascuna di queste schede si compone di tre parti di calcolo:

Prima parte: **Valutazione della probabilità** del rischio corruzione

Seconda parte: **Valutazione dell'impatto** del rischio corruzione

Terza parte: **Valutazione complessiva** del rischio corruzione

Per ciascuna scheda e cioè per ciascun processo su cui si è eseguito il calcolo del rischio corruttivo con parametri oggettivi si sono date delle indicazioni pratiche e metodologiche per ridurre l'impatto del rischio, dette misure sono riportate per ciascuna scheda processo in una apposita sezione.

Quarta parte: **Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

Come dicevamo l'identificazione dei rischi è stata svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione sentiti i Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa, dopo uno studio predisposto d'intesa con l'OIV.

In questa fase sono stimate le ***probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità – prima parte) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto – seconda parte)***.

Al termine, è calcolato il livello di rischio **moltiplicando "probabilità" per "impatto" (terza parte)**.

Con questa metodologia, specie in riferimento alla quarta parte, questa amministrazione dovrebbe avere dato risposta anche alla segnalazione dell'ANAC secondo cui gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo *"troppo meccanico"* la metodologia presentata nel PNA.

Si precisa ulteriormente che questo ente non ha mai conosciuto l'esistenza di episodi corruttivi e pertanto in un'analisi preventiva si è ritenuto di applicare detti parametri e metodi per il semplice fatto che sono stati predisposti dai maggiori esperti di anticorruzione, quali i funzionari dell'ANAC, che ben conoscono le dinamiche corruttive e le astrazioni per misurarne il rischio.

Stima del livello di rischio - secondo quanto previsto dal PNA 2019.

Si procede alla stima del livello di rischio per ciascun oggetto di analisi.

L'analisi si sviluppa come segue:

Scegliere l'approccio valutativo;

Individuare i criteri di valutazione;

Rilevare i dati e le informazioni;

Formulare un giudizio sintetico adeguatamente motivato

Criteri di valutazione

E' necessario definire indicatori del livello di esposizione del processo a rischio di corruzione.

Tali indicatori sono:

- Livello di interesse esterno;
Grado di discrezionalità del decisore interno;
Manifestazione di eventi corruttivi in passato;
Trasparenza / Opacità del processo decisionale;
Livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
Grado di attuazione delle misure di trattamento.

Rilevazione dei dati e delle informazioni Il PNA suggerisce i seguenti dati: - Dati su precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti; - Segnalazioni pervenute - Ulteriori dati in possesso dell'Amministrazione.

Misurazione del rischio

E' stata effettuata un'analisi di tipo qualitativo a cui è stata applicata una scala di livello come sotto dettagliata - Allegato _____

Livello di rischio con la sigla corrispondente

Rischio quasi nullo N

Rischio molto basso B -

Rischio basso B

Rischio moderato M

Rischio alto A

Rischio molto alto A+

Rischio altissimo A++

Si rinvia alle schede allegate al presente Piano *****

Ponderazione

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

Le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;

Le priorità di trattamento.

Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio ha l'obiettivo di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi attraverso l'attuazione di misure, che possono essere "general" in relazione all'intera amministrazione e "specifiche" in relazione ad alcuni specifici rischi. Individuazione delle misure In questa fase l'amministrazione è chiamata a individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

Tali misure possono essere: - Controllo; - Trasparenza; - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Regolamentazione; - Semplificazione - Formazione - Sensibilizzazione e partecipazione - Rotazione - Segnalazione e protezione - Disciplina del conflitto di interessi - Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari

Programmazione delle misure

La programmazione delle misure deve essere realizzata considerando:

- Le fasi o le modalità di attuazione della misura;
- La tempistica di attuazione della misura
- Le responsabilità connesse all'attuazione della misura

Indicatori di monitoraggio e valori attesi

Allegati: a) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi; b) Analisi dei rischi; c) Individuazione e programmazione delle misure; d) Individuazione delle principali misure per aree di rischio e) Trasparenza

L'individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di riduzione del rischio corruttivo

Ottenute queste “*misurazioni oggettive e meccaniche*” del rischio corruttivo che sottende ad ogni processo, la parte più importante del piano è quella dell'individuazione delle misure specifiche che su ogni scheda, nella quarta parte, sono state individuate per ridurre il rischio.

Queste misure sono ulteriori a quelle che vedremo nel capitolo 3 che hanno una rilevanza generale e non tengono presente la specificità di ogni processo. Abbiamo già detto più sopra come sono state individuate

Riepilogo della rilevazione e delle misure dell'ALLEGATO 1.

La prima fase del nostro lavoro è stata quella di individuare **48 processi standard** in cui ricomprendere l'attività di tutti gli uffici/aree/settori [*cfr paragrafo 2.5*] di cui si compone la nostra amministrazione comunale secondo l'assetto che abbiamo descritto al paragrafo 2.3.

Tutti documenti che seguono sono contenuti nell' **ALLEGATO 1** [*cfr nota metodologica al paragrafo 2.6*].

L'indice dei processi è nella:

TABELLA A - “Indice schede per la valutazione del rischio”

Seguono poi le **48 tabelle di rilevazione dei processi**, suddivise a loro volta in quattro parti, che hanno prodotto le seguenti:

TABELLA B - “Tabella riepilogativa della valutazione della probabilità, dell'impatto e del rischio corruzione, per ciascun processo standard”

TABELLA C - “Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio, per ciascun processo standard”

Parte III - Le misure generali da adottare o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Il trattamento e le misure successive al piano

Dunque i processi di "gestione del rischio" si concludono con il "trattamento", che consiste nelle attività "**per modificare il rischio**".

Ci sono delle misure generali, che già abbiamo illustrato, e che sono le "buone pratiche anticorruptive" preliminari ad ogni trattamento:

- **la trasparenza**, a proposito della quale si dovrà implementare la sezione del sito comunale, denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee guida dell'ANAC, rivisitando tutto il sito istituzionale in funzione delle linee guida che l'ANAC ha emanato a fine del 2016;
- **l'informatizzazione dei procedimenti** che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- **l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti** che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- **il monitoraggio** sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.
- **L'attività formativa in materia di anticorruzione.**

Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

In un quadro normativo sulla materia della formazione dei dipendenti degli enti locali abbastanza frammentato, assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di anticorruzione, se non altro perché il presente piano e il quadro normativo già illustrato sia reso chiaro ai dipendenti di questo Comune.

Questa formazione sarà strutturata su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.
- A tal fine si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il compito:
- di individuare, di concerto con i Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

- *di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.*
- *il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.*

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro e simili. A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.

Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata formazione in tema di anticorruzione per almeno 2 ore per ogni anno del triennio di validità del presente piano.

Come si è detto nelle premesse questo piano avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere.

Accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questa amministrazione ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre nuove strategie.

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 (nuovo art. 54 del d.lgs. 165/2001) un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i piani anticorruzione e con le carte dei servizi.

A tal fine la l. 190/2012 ha attuato una profonda revisione del preesistente codice di condotta, che ha riguardato i contenuti, la imperatività sotto il profilo giuridico, le modalità di adozione e adattamento alle diverse situazioni proprie di ciascuna amministrazione.

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

- *la qualità dei servizi;*
- *la prevenzione dei fenomeni di corruzione;*
- *il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.*

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Questo comune ha adottato il suo codice di comportamento con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2014.

L'ANAC ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina e partendo dalla constatazione della scarsa innovatività dei codici di amministrazione che potremmo chiamare "di prima generazione", in quanto adottati a valle dell'entrata in vigore del D.P.R. 63/2013 e delle prime Linee Guida ANAC dell'ottobre del 2013.

Tali codici, infatti, si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale, nonostante il richiamo delle Linee guida ANAC sulla inutilità e non opportunità di una simile scelta.

Il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni).

Questa necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione di prima generazione, dovrà essere recuperata con una nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l'ANAC intende promuovere con l'adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto di carattere settoriale.

Con le Linee guida generali si daranno istruzioni alle amministrazioni quanto ai contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in sede di responsabilità disciplinare.

Con le Linee guida per settore o tipologia di amministrazione saranno valorizzate le esperienze già fatte dall'ANAC per la predisposizione delle diverse versioni del PNA (Linee guida per ognuno dei settori già oggetto di approfondimento specifico), ovvero si potrà fare riferimento ai comparti di contrattazione collettiva.

Le Linee guida sull'adozione dei nuovi codici di amministrazione saranno emanate nei primi mesi dell'anno 2019, anche per sottolineare che il lavoro necessario per la formazione del Codice di comportamento, pur strettamente connesso, è ben distinto da quello necessario per la formazione del PTPC.

L'ANAC tiene a precisare che le amministrazioni potranno procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento.

Considerata, però, la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, si raccomanda ai RPCT di affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione (in sede di PTPC) una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utilissimi in sede di predisposizione del Codice.

In particolare si raccomanda di valutare, per ciascuna delle misure proposte, se l'attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti).

Si tratta di un lavoro indispensabile per il nuovo Codice, perché in tal modo ciascuna amministrazione disporrà, quale traccia per l'opera di redazione del nuovo Codice, oltre alle nuove Linee guida ANAC di carattere generale e settoriale, di una propria "mappatura" dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione, da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative, di PTPC.

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

La “**rotazione del personale**” è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)), sulla quale l’Autorità con l’aggiornamento al PNA 2018 si è nuovamente soffermata per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di “*mala gestio*” e corruzione.

E’ necessario anzitutto distinguere tra:

- > rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012;
- > rotazione straordinaria prevista dall’ art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001 che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi: «*I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*»..

L’orientamento dell’ANAC è stato quello di rimettere l’applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all’applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell’organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (PNA 2016 § 7.2.2.).

In questo senso anche il Comune di Aidomaggiore aveva previsto nel Piano 2018 di voler adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all’art. 16, comma 1, lett. l-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata, prevedendo la rotazione tra gli incarichi di tutti i responsabili di settore con cadenza biennale.

Seppure dando atto che al momento attuale la dotazione organica dell’ente è assai limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione. In quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

Per cui nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta da ANAC nel corso del 2016/2017, è emerso che, di fatto, la misura, anche quando prevista nei PTPC delle amministrazioni esaminate, non è stata poi concretamente attuata né sono state adottate misure alternative in luogo della rotazione.

L’ANAC già nel PNA 2017 ha ritenuto necessario tornare sull’argomento, invitando le amministrazioni a tener conto della misura della rotazione anche in via complementare con altre misure. È stato, altresì, ricordato che la l. 190/2012 prevede all’art. 1, co. 14, precise responsabilità in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, sulle quali ANAC ha il compito di vigilare.

Nel corso del 2018 la valutazione delle segnalazioni e l’analisi dei PTPC delle amministrazioni vigilate ha, tuttavia, continuato ad evidenziare, sia negli enti di grandi dimensioni, sia negli enti di piccole dimensioni, la tendenza a non prevedere la rotazione.

L’ANAC segnala che durante l’attività di vigilanza è emerso che:

- > i Comuni di piccola ma anche di media grandezza adducono a priori nei PTPC l’esigua dimensione della struttura nonché l’infungibilità di alcune figure specialistiche per

motivare la mancata attuazione della misura, senza peraltro prevedere misure alternative dall'effetto analogo alla rotazione;

- ai rilievi effettuati dall'Autorità sulla mancata attuazione della misura della rotazione, molte amministrazioni hanno obiettato invocando l'orientamento di fondo dell'Autorità che è quello, sopra richiamato, di affidare le modalità di applicazione della misura alla autonoma programmazione delle amministrazioni;

Sul punto l'ANAC ricorda che il richiamo all'autonoma determinazione circa le modalità di attuazione della misura non significa non tenere conto delle previsioni della l. 190/2012 e delle indicazioni fornite nel PNA 2016.

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni e agli enti di osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura da effettuare nel PTPC, sia nell'applicazione concreta della stessa.

Analogamente, nel corso del 2018 è stata registrata la tendenza da parte delle pubbliche amministrazioni a non dare attuazione alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Anche per la rotazione straordinaria le raccomandazioni fatte dall'Autorità nel PNA 2016, poi ribadite nel PNA 2017, relative alla necessità di monitorare con attenzione le ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura, non hanno sortito gli effetti sperati.

In generale, poi, l'analisi dei PTPC delle amministrazioni ed enti oggetto di vigilanza ha evidenziato che non è stata prevista tale tipo di rotazione in casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Nel corso dell'attività di vigilanza compiuta da ANAC nel 2018, è, inoltre, emerso che le amministrazioni, avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, non sempre procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio.

La mancata attuazione della rotazione straordinaria risente anche della tendenza delle amministrazioni di sospendere eventuali procedimenti disciplinari in attesa della conclusione di procedimenti penali a carico del medesimo soggetto, nonostante l'orientamento normativo volto a rendere autonomi i due procedimenti (cfr. d.lgs. 150/2009).

Le amministrazioni per giustificare la mancata applicazione della misura della rotazione straordinaria hanno spesso addotto ragioni organizzative.

È stato poi rilevato che, in casi frequenti, le amministrazioni hanno attivato la misura solo successivamente all'impulso dell'Autorità.

Per quel che riguarda i dirigenti e personale equiparato, la principale criticità è risultata essere quella della dimensione organizzativa dell'ente, spesso dotato di un esiguo numero di dirigenti.

Posto quanto sopra, l'Autorità auspica che sia dedicata una maggiore attenzione anche alla misura della rotazione straordinaria e rinnova l'indicazione di dare concreta attuazione all'istituto.

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza;

- a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

La valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è obbligatoria ai fini dell’applicazione della misura.

Qualche incertezza si è registrata rispetto al momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione.

Ad avviso dell’Autorità, tale momento coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (art. 405-406 e sgg. codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

È emerso, inoltre, che in molti casi i dipendenti non comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico.

Al riguardo, l’ANAC consiglia (“*altamente consigliato*”) alle amministrazioni di introdurre nei codici di comportamento l’obbligo per i dipendenti di comunicare all’amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

L’amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001).



Si ribadisce che l’elemento di particolare rilevanza da considerare ai fini dell’applicazione della norma è quello della motivazione adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento.



Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico.

Poiché l’art. 16, co. 1, lett. l-quater, del d.lgs. 165/2001 non indica in presenza di quali reati si dia luogo alla rotazione straordinaria, sul punto l’Autorità intende intervenire con una specifica delibera.

Si evidenzia che l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovrà essere attuata con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, da sostenere con adeguato processo di aggiornamento formativo.

L’Amministrazione si impegna a valutare durante il periodo di attuazione del predetto Piano, l’applicabilità delle seguenti due azioni:

  l’attuazione della mobilità interna, anche temporanea, per alcune figure professionali specifiche in cui più alto è il rischio di corruzione;

  la percorribilità di iniziative da realizzare con altri Comuni dell’Unione, al fine di assicurare forme di gestioni associate, mobilità, comando, o altri istituti, al fine di assicurare l’attuazione della rotazione tra figure infungibili.

Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di "responsabile di settore" e il divieto triennale dopo la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da soggetti contraenti del comune

Questo comune ha predisposto apposita modulistica al fine di verificare mediante autocertificazione, da verificare nei modi di legge, l'applicazione puntuale ed esaustiva degli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. oltre alle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.*

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*

- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- *non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Questo comune verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- *la tutela dell'anonimato;*
- *il divieto di discriminazione;*
- *la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).*

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa **“essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”**.

L'articolo 54-bis delinea una *“protezione generale ed astratta”* che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”*.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *“con tempestività”*, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

A tal fine questo comune si doterà di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione riservata.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono fin d'ora tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013.

Rispetto dei termini dei procedimenti e pubblicità dei procedimenti tesi all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

I responsabili dei settori sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza, tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990, come modificato dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che stabilisce che le stesse sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte della amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi;

Considerato inoltre che:

1) la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che all'articolo 1, comma 16, lettera c), individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a rischio di corruzione.

2) la deliberazione ANAC N. 32 del 20 gennaio 2016, con oggetto: "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*", in particolare il punto 10, <<Le sovvenzioni>>, che recita: "*Le amministrazioni possono concedere ai soggetti del terzo settore sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili per la collettività. In tali ipotesi le amministrazioni devono procedere in osservanza delle indicazioni fornite dall'art. 12 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici. Inoltre, l'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive.*

Le stazioni appaltanti devono, in particolare, individuare preventivamente:

- *gli ambiti di intervento;*
- *gli obiettivi da perseguire;*
- *le categorie di beneficiari;*
- *la natura e la misura dei contributi/sovvenzioni;*
- *il procedimento da seguire per il rilascio dei benefici, con indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze;*

- i criteri di valutazione delle richieste pervenute e di scelta dei beneficiari degli interventi, che devono essere rispettosi dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

- le azioni di controllo finalizzate alla verifica dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità per cui sono stati stanziati, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.

Inoltre, i provvedimenti di concessione di benefici economici sono soggetti agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità (...)

Al fine di tener conto delle succitate disposizioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23/11/2018 è stato approvato dal Comune di Aidomaggiore il nuovo Regolamento per la concessione di patrocini, agevolazioni di qualunque genere ad enti, associazioni, gruppi e a favore delle associazioni di volontariato e di promozione sociale”, predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa, composto da numero 48 articoli più gli allegati, che sostituisce integralmente il precedente approvato nel 1991.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni" del sito web istituzionale.

È anche previsto un apposito albo delle associazioni sportive, a libera consultazione sul sito web istituzionale, delle libere forme associative, che interagiscono con questa /amministrazione.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

In questa comune i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informazione

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPCT è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dal gruppo di supporto.

Ai fini del monitoraggio tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Efficacia – esecutività del piano

Il presente Piano, che oltre ad un valore operativo ha anche valore regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di organizzazione, entra in vigore a partire dalla data di esecutività della deliberazione di adozione e sono da intendersi:

- abrogate e, pertanto, sostituite dalle presenti, tutte le disposizioni in contrasto, anche se non espressamente richiamate.
- integrate, ove necessario, le disposizioni regolamentari attualmente vigenti.

Attestazione da parte dei responsabili di posizione organizzativa

Il presente Piano dovrà essere trasmesso, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, a ciascuno dei Responsabili di Posizione organizzativa dell'Ente che rilasciano specifica attestazione scritta di averne ricevuto copia.